

Deliberazione n. 111/2023/PRSE



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carminé PEPE	Referendario (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c. 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, cc. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali devono inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il *"Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"*, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*;

VISTO l'art. 1, c. 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m., recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023"*;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato ribadito l'obbligo degli enti locali della Provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL e dell'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui

bilanci di previsione 2022-2024, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera della Sezione delle Autonomie, destinatarie delle linee guida *"sono anche le Sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate"*, atteso che i criteri di orientamento forniti dalla Sezione mirano ad assicurare l'uniformità nell'esercizio delle attività di competenza per l'unitarietà di indirizzo nelle funzioni attribuite alla Corte;

VISTA la deliberazione n. 1/2022/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2022 che, al punto 2.3, stabilisce che l'esame dei rendiconti 2021 dei comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione *"sulla base di criteri selettivi che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità. Il controllo sarà svolto con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, cc. 166 e ss., della l. n. 266/2005 e riguarderà, in particolare, la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell'indebitamento, il pareggio di bilancio, la verifica dell'osservanza dei vincoli dell'indebitamento ex art. 119 della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, anche in relazione agli impatti derivanti dalla pandemia da Covid-19 in termini di minori entrate e maggiori spese, la composizione dei risultati di amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, le partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*;

VISTA la propria deliberazione n. 46/2022/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2021 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti da assoggettare ad un controllo di tipo più analitico, con la previsione di un'articolata istruttoria e di specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nei questionari, in modo da garantire comunque l'esame di un numero di comuni sufficientemente rappresentativo in rapporto alla complessiva dotazione finanziaria degli enti locali presenti nella provincia di Trento;

RILEVATO che, in applicazione della precitata delibera n. 46/2022/INPR, il Comune di Predazzo rientra tra gli enti da assoggettare a controllo analitico, per la necessità di effettuare specifico approfondimento in ordine a profili di regolarità contabile e gestionale, in particolare in relazione alle modalità di gestione delle concessioni estrattive di porfido (criterio residuale indicato al nr. 5);

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento, prot. n. PAT/RFP-324-07/12/2022-0842891, del 7 dicembre 2022, con la quale l'Ente vigilante ha comunicato che tutti i comuni della provincia di Trento, beneficiari delle risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, hanno trasmesso, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, la certificazione relativa alla perdita di gettito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno n. 273932 del 28 ottobre 2021;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2021 trasmesso a questa Sezione di controllo il 30 settembre 2022, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Predazzo, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2021;

VISTA la nota prot. n. 814 del 4 aprile 2023, con la quale con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

VISTA la nota prot. n. 869 del 20 aprile 2023, con la quale il Magistrato istruttore ha concesso una proroga per l'invio dei riscontri istruttori a seguito di formale richiesta trasmessa dall'Ente con nota acquisita al prot. Corte dei conti n.868 del 19 aprile 2023;

ESAMINATA la nota acquisita al prot. Corte dei conti n. 956 dell'8 maggio 2023, di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

CONSIDERATO che il Comune di Predazzo, avendo una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

RILEVATO che il Comune di Predazzo ha approvato il rendiconto 2021 in data 7 luglio 2023, in ritardo rispetto al termine del 30 aprile 2022, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 8 luglio 2023, oltre la scadenza del 30 maggio 2022;

VISTA l'ordinanza n. 36 del 13 ottobre 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Carmine PEPE, ed esaminata la documentazione agli atti;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”*.

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR, depositata in data 8 luglio 2022, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2021.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, chiarisce che detto controllo tende alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*.

La norma ne definisce, quindi, l'ambito, disponendo che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.”*.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", disciplinato dall'art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di "*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*", nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di "*assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali*".

Vanno anche menzionati l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, "*fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti*" ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l'art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell'ordinamento provinciale. In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all'ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale. Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante qualificazione del bilancio come *"bene pubblico"*), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato *"l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee."*

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, *"la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della "finanza pubblica allargata" nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]"*.

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Predazzo, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

- Risultato di amministrazione (lett. A) 3.826.709,07

-	Parte accantonata (lett. B)	1.368.744,55
-	Parte vincolata (lett. C)	499.879,84
-	Parte destinata agli investimenti (lett. D)	174.733,47
-	Parte disponibile (lett. E)	1.783.351,21
-	Fondo finale di cassa	2.918.274,90
-	Anticipazioni di cassa	0,00
-	Capacità di riscossione	59,20%
-	Residui attivi finali	8.979.235,87
-	Residui passivi finali	5.048.596,84
-	Risultato di competenza di parte corrente (O1)	1.231.733,81
-	Risultato di competenza (W1)	1.968.116,46
-	Equilibrio di parte corrente (O3)	937.122,36
-	Equilibrio complessivo (W3)	1.514.084,12
-	Sostenibilità dei debiti finanziari	0,82%
-	Attivo patrimoniale	81.998.192,00
-	Passività patrimoniali	27.371.753,41
-	Patrimonio netto	54.626.438,59

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, compendiato in apposita nota di richiesta (prot. n. 814 del 4 aprile 2023), con la quale sono state formulate osservazioni e sono stati invitati l'ente e l'organo di revisione a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche oggetto di approfondimento hanno riguardato i seguenti punti:

- criticità evidenziate nella deliberazione n. 171/2021/PRSE e nella deliberazione n. 40/2022/PRSE;
- ritardata approvazione del rendiconto ed invio tardivo del rendiconto alla BDAP;
- presenza di attività di estrattive porfido;
- risposte incomplete nel questionario sugli organismi partecipati;
- disallineamento nel questionario nel riportare il fondo di cassa finale;
- attività di contrasto all'evasione tributaria;
- monitoraggio fondi del PNRR, del PNC e del REACTEU;
- discordanza tra risorse ricevute nel corso del 2021 per fronteggiare emergenza Covid-19 e vincoli da rendiconto.

In esito alle predette richieste, con nota di data 8 maggio 2023, acquisita al prot. Corte dei conti n. 956 di pari data, a firma dell'Organo di revisione e del Sindaco, sono state trasmesse le controdeduzioni alla richiesta istruttoria.

Tuttavia, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 e che, di seguito, sono esaminate anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

4. Preliminarmente, si osserva che, a riscontro di specifica richiesta istruttoria, l'ente ha puntualmente relazionato in merito alle misure conseguenziali assunte in relazione alle criticità segnalate con le delibere di questa Sezione n. 171/2021/PRSE e n. 40/2022/PRSE.

5. Il Comune di Predazzo ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2021 in data 7 luglio 2022, oltre il 30 aprile 2022, termine previsto dall'art. 227, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), e ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, in data 8 luglio 2022 oltre il termine del 30 maggio 2022.

Innanzitutto, si rappresenta che il rendiconto è atto obbligatorio per legge (*cfr.*, in termini, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che, dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall'art. 120, cc. 2 e 3, della Costituzione, relativa all'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi; poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario *ad acta*.

L'importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal decreto-legge n. 174/2012 e s.m., convertito dalla legge n. 213/2012, in base al quale, se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2-bis, del decreto legislativo n. 267/2000).

Con riferimento all'ordinamento regionale, va evidenziato che l'art. 49 della legge provinciale n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato decreto legislativo n. 267/2000, tra cui anche l'art. 227, prevedendo, tuttavia, che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (ordinariamente fissato al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento), "*si applica la disciplina dettata dall'ordinamento regionale sugli enti locali*" (v. art. 53 della legge provinciale n. 18/2015). In particolare, l'art. 193 della legge regionale n. 2/2018 e ss. mm. contempla la nomina da parte della Giunta provinciale di un commissario per

la predisposizione dello schema di rendiconto e l'assegnazione al Consiglio comunale di un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione; in difetto è previsto l'avvio della procedura di scioglimento del medesimo. Inoltre, l'art. 192 contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo del commissario, nel caso in cui il comune ometta di compiere atti obbligatori per legge.

Inoltre, *“la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni”* (Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

Peraltro, il Comune di Predazzo, oltre ad avere approvato in ritardo il rendiconto, ha anche inviato i dati in BDAP senza rispettare i termini di legge.

A tale riguardo, si rappresenta che il citato art. 13 della legge n. 196/2009 (rubricato “Banca dati delle amministrazioni pubbliche”), così prevede: *“Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche [...] i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.”*.

La BDAP risponde, pertanto, all'esigenza di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, assurgendo così a strumento di rilevazione e misurazione dei dati contabili e, quindi, *“di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura”* (Atto Senato 1937, 2009).

E ciò anche in attuazione delle esigenze sottese all'armonizzazione dei bilanci pubblici, *“finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci”* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016).

Inoltre, con la deliberazione n. 111/2017/INPR, questa Sezione aveva già richiamato l'attenzione dei Comuni della Provincia di Trento sull'indifettibilità dell'adempimento dell'invio dei dati contabili in BDAP, ribadendo che *“per garantire l'esercizio della funzione di controllo esterno attribuita*

dall'ordinamento giuridico alla Magistratura contabile (art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005 e art. 148-bis del Tuel), è necessario che gli Enti locali del Trentino trasmettano alla BDAP i rendiconti 2016 armonizzati ai sensi del ridetto art. 227, c. 6, del Tuel, norma peraltro espressamente recepita nell'ordinamento locale dall'art. 49, c. 2, della L.p. n. 18/2015."

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito, con l'art. 9, c. 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la legge n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli enti locali, tra l'altro, in caso di mancato rispetto del termine di trenta giorni, decorrente dalla data prevista per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, *"per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato."*

A fronte dell'inosservanza di detto inadempimento, la norma pone un chiaro divieto agli enti locali di *"procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo."*

In tale logica, si è anche paventato come elusivo del divieto *de quo*, il ricorso, da parte dell'amministrazione inadempiente, all'istituto del comando (cfr. Sezione Abruzzo, delibera n. 103/2017/PAR).

La norma, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3-*ter*. c. 1. del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, e dall'art. 14-*ter*, c. 1. del d.l. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 gennaio 2023, n. 6, ha, peraltro, previsto che *"Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori"*

Ora, come risulta dalla documentazione in atti, il Comune di Predazzo, nel periodo di perdurante inadempimento rispetto all'obbligo di approvazione del rendiconto e di trasmissione alla BDAP, dal 1° maggio al 7 luglio 2022, ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per esigenze stagionali di un agente di polizia municipale, con inizio il giorno 01 giugno 2022 e con scadenza il giorno 31 ottobre 2022 (det. n. 416 del 30 maggio 2022). L'Amministrazione sottolinea nel riscontro istruttorio che *"L'assunzione è avvenuta in virtù di quanto previsto all'art. 9 comma 1-quinquies del D.L. n.*

113/2016". La norma, infatti, eccezionalmente contempla una deroga ai divieti assunzionali per garantire, fra l'altro, la prosecuzione dei servizi di "polizia locale".

L'ente ha rappresentato che *"il ritardo dell'approvazione del rendiconto è dovuto alla mole di lavoro degli uffici che non permette il rispetto delle scadenze con conseguente ritardo dell'invio alla BDAP che avviene immediatamente dopo l'approvazione del rendiconto stesso"*.

Ciò posto, tenuto conto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, questa Sezione di controllo conferma la necessità di un rigoroso rispetto dei termini di approvazione del rendiconto e di trasmissione dei relativi dati alla BDAP verificando che l'acquisizione sia avvenuta con esito positivo.

6. Il Comune di Predazzo risulta interessato da attività estrattive relative a n. 2 cave di porfido di proprietà privata, per le quali è stato chiesto di comunicare gli importi accertati e riscossi, relativi all'anno 2021, dei contributi per l'esercizio dell'attività di cava di cui all'art. 15 della l.p. n. 7/2006, con evidenza degli eventuali importi da riscuotere e l'iter aggiornato delle procedure di incasso.

Inoltre, è stato chiesto di descrivere le modalità di comunicazione del materiale estratto da parte del concessionario e le procedure di controllo poste in essere dall'ente, anche con riferimento agli ulteriori obblighi previsti dal disciplinare di concessione, nonché di segnalare la data di nomina e le generalità del funzionario responsabile del procedimento, gli avvicendamenti nell'incarico e se presso il comune è stata programmata la misura della rotazione.

Il settore risulta disciplinato dalla l.p. 24 ottobre 2006, n. 7, concernente *"Disciplina dell'attività di cava"* nell'ambito delle competenze primarie esercitate dalla Provincia autonoma di Trento, ai sensi del n. 14, dell'art. 8 dello Statuto di autonomia, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.

Per quanto riguarda le cave, la Provincia esercita un ruolo di governo attraverso la pianificazione (piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali) definito "Piano cave".

I comuni approvano il programma di attuazione che fissa i criteri e modalità per l'utilizzo delle aree individuate dal Piano Cave e rilasciano i titoli minerari per l'esercizio dell'attività di cava (autorizzazioni e concessioni) su parere del Comitato tecnico interdisciplinare cave.

La Giunta provinciale, in attuazione dell'art. 15 della citata l.p. n. 7/2006 ha approvato il regolamento concernente il contributo per l'esercizio dell'attività di cava (decreto del Presidente della Provincia n. 24-126/Leg del 26 settembre 2013). In particolare, l'art. 3 del "Regolamento" disciplina la determinazione del volume per le cave di proprietà privata: il contributo dovuto è calcolato sulla base del volume totale asportato nell'anno di riferimento, comunicato dal cavatore a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entro il 30 aprile dell'anno successivo. È previsto

che il comune provveda ad effettuare controlli (ai sensi dall'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000), nonché la possibilità di stipulare (con il titolare dell'autorizzazione) un'apposita convenzione nella quale sono precisate le modalità relative alla verifica delle quantità estratte nonché al pagamento delle spese relative.

Nel riscontro alla richiesta istruttoria l'ente ha rappresentato che, alla data dell'8 maggio 2023, i contributi relativi al 2021 per l'esercizio delle due cave non sono stati ancora accertati e riscossi e non ha fornito ulteriori informazioni circa le procedure di controllo poste in essere.

In particolare, per una cava risulta che la prescritta dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto i quantitativi di materiale estratto è stata ricevuta solo il 27 aprile 2023 (per un importo da accertare indicato dal Comune pari a euro 1.060,00). Per la seconda cava detta dichiarazione, alla data di chiusura dell'istruttoria non risultava ancora pervenuta (il Comune ha tuttavia riferito nel riscontro alla richiesta istruttoria che non risulterebbe alcuna attività estrattiva).

Per quanto riguarda il funzionario responsabile, l'ente ha riferito il cambio di tale figura in data 1° gennaio 2022, in data 14 luglio 2022 e in data 19 ottobre 2022.

Il Collegio preso atto di quanto riferito dal comune e a fronte della situazione di fatto, sottolinea l'importanza che l'ente solleciti gli operatori economici a rispettare le tempistiche poste dalla legge provinciale sugli obblighi dichiarativi aventi ad oggetto i quantitativi dell'attività estrattiva e, al contempo, assicuri adeguati controlli sul materiale estratto, al fine della corretta determinazione dei contributi per l'esercizio dell'attività di cava, anche per escludere eventuali ipotesi di danno erariale. Con riguardo ai soggetti incaricati quali responsabili del procedimento, trattandosi di attività a potenziale elevato rischio di *mala gestio* ai sensi della legge n. 190/2012, raccomanda, la misura della rotazione nel relativo incarico e, nel caso le condizioni di fatto non lo consentano, prevedere interventi compensativi in grado di mitigare il rischio predetto.

7. In merito alle richieste istruttorie formulate con riferimento alla risposta al quesito n. 14 del Questionario rendiconto 2021 sezione IV – organismi l'ente ha chiarito come si sia trattato di una risposta erronea posto che non ricorre la fattispecie ivi indicata (ovvero l'esistenza di perdite che abbiamo ridotto il capitale sociale dell'organismo al di sotto del limite legale con la determinazione di ricapitalizzazione).

Quanto all'asseverazione dei crediti e dei debiti nei rapporti con gli organismi partecipati, l'ente ha rappresentato come solo con le società direttamente partecipate sussistano rapporti finanziari. Nel prendere atto del riscontro fornito, il Collegio ribadisce come, in ogni caso, come, l'obbligo posto sancito dall'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011 riguardare anche le società indirettamente partecipate (cfr. in tal senso Corte Conti, Sez. Reg. di Controllo per il Veneto, Deliberazione n.06/2023/PRSE/

8. Dall'esame della documentazione trasmessa dal comune per la verifica del consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2021 (questionario, relazione dell'organo di revisione, dati inseriti in BDAP, rendiconto), sono emerse delle incongruenze o disallineamenti nelle informazioni riportate nei diversi documenti, come evidenziati nella nota istruttoria inviata all'ente e all'organo di revisione dal magistrato istruttore. Nelle deduzioni, l'ente ha confermato che i rilevati disallineamenti sono dovuti ad errori di compilazione del questionario (in particolare il prospetto degli equilibri di cassa).

Al riguardo si osserva che la puntuale stesura dei documenti e la perfetta corrispondenza dei valori e delle informazioni riportate negli stessi, rispetto al rendiconto approvato dal Consiglio comunale, risponde non soltanto all'esigenza di una corretta informazione a tutte le parti interessate, ma riveste un ruolo di fondamentale importanza, che determina responsabilità e conseguenze di natura politico-amministrativa e tecnico-contabile, nell'ipotesi di mancata/incompleta/errata compilazione o di omessa trasmissione ai destinatari interessati (per quanto riguarda il mancato invio del questionario, *cfr.* Sezione di controllo per la Regione Sardegna n. 71/2019).

Sulla necessità di assicurare puntualità e precisione nella redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione (e relativi allegati), è opportuno ricordare che la Corte costituzionale ha definito il bilancio come "bene pubblico" (Corte cost. n. 184/2016), la cui funzione è quella di riassumere e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia con riferimento alle entrate, sia con riguardo agli interventi attuativi delle politiche pubbliche, in modo tale che chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività sia sottoposto al giudizio finale concernente il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato.

Relativamente all'aggiornamento della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), già in precedenza si è fatto cenno alle disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinamento nel caso di mancato o ritardato invio delle informazioni (art. 9, c. 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016).

Occorre ora richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'art. 18, c. 2, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che dispone quanto segue: *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."*

Inoltre, l'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016 prevede che la trasmissione del consuntivo alla BDAP da parte degli enti locali assolve anche all'obbligo di invio telematico del rendiconto e relativi allegati alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL.

Il punto 1 della deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per

l'attuazione dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Rendiconto della gestione 2019, sottolinea che *“Nel nuovo sistema dei controlli interni, delineato dal d.l. n. 174/2012, è attribuita all'organo di revisione una funzione, anche, a tutela di interessi generali dello Stato ordinamento, infatti, il revisore dell'ente è titolare degli obblighi e delle responsabilità connessi alla funzione, non solo nell'interesse dell'ente locale affidatario, ma con riferimento a un più ampio interesse pubblico alla sana e corretta gestione.”*.

Viene specificato, poi, ulteriormente, che *“L'obiettivo cui si deve tendere nella prospettiva dell'amministrazione digitale è la piena conformità dei dati inseriti nelle banche dati con i documenti, prodotti dai software gestionali dei singoli enti, che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. A tal fine – ed in vista del compiuto svolgimento da parte delle Sezioni regionali dei prescritti controlli – è compito dell'Organo di revisione verificare la coerenza tra i dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell'ente con quelli indicati nel questionario annesso alle presenti linee guida nonché con gli omologhi dati trasmessi alla BDAP.”*.

Gli organi di revisione contabile vigilano costantemente sul rispetto dei principi contabili del d.lgs. n. 118/2011, tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata.

Inoltre, in una prospettiva estesa ai risultati della gestione, spetta agli stessi esprimere anche valutazioni in ordine all'efficacia delle politiche adottate ed alla qualità dei servizi resi dagli enti controllati, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente dagli stessi definiti.

Il tempestivo e corretto aggiornamento della BDAP, da parte delle amministrazioni pubbliche, costituisce presupposto indefettibile per consentire alla Corte dei conti di esercitare le proprie funzioni di controllo sugli andamenti di finanza pubblica; ulteriormente, si rileva che le informazioni richieste nel questionario sono state nel tempo significativamente ridotte proprio in ragione della effettiva possibilità di utilizzare le banche dati, correttamente alimentate.

9. Con riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria si è rilevato come l'organo di revisione abbia evidenziato una ridotta percentuale di accertamento e di riscossione dei proventi per lotta all'evasione tributaria, in quanto le stesse si attestano rispettivamente al 5,78% e al 3,54% delle entrate accertate; un dato che è apparso non allineato con quanto rilevato nella generalità dei comuni trentini. Nel corso dell'istruttoria, l'Amministrazione ha riferito che *“Il Servizio Entrate procede periodicamente all'attività di accertamento dei tributi attraverso la verifica puntuale degli importi dovuti e versati per ogni anno di imposta effettuata a tappeto su tutte le posizioni. In seguito a tale attività di controllo vengono notificati ai contribuenti gli avvisi di accertamento per le posizioni irregolari, nel rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 161 della L. 296/2016.”* e che *“Gli avvisi di accertamento sono accertati quando questi*

diventano definitivi e imputati contabilmente all'esercizio in cui sono emessi", specificando che "Negli anni antecedenti al 2021 risultavano conclusi i controlli sulle annualità fino al 2018. Successivamente, in seguito ad attribuzioni di nuove rendite con valenza retroattiva e a verifiche della Guardia di Finanza sulle residenze sono stati emessi alcuni avvisi di accertamento residuali sulle annualità in questione." Nel riscontro istruttorio ha anche riportato il numero degli avvisi notificati, indicando l'importo accertato e riscosso, distinguendo quelli conclusi prima del 31 dicembre 2021 (per IMIS da 2016 a IMIS 2020) da quelli conclusi nel 2022 (per IMIS da 2017 a IMIS 2021) e da quelli conclusi nel 2023 (solo per IMIS anno 2017).

Sul punto, nel ribadire come la tempestiva e costante attività di controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per i tributi in autoliquidazione rappresenti, per il Comune, un obbligo imprescindibile. Inoltre, più ridotta è la tempistica intercorrente tra il periodo di imposta considerato e l'atto di accertamento notificato al contribuente, maggiore è l'efficacia dell'azione di recupero, anche al fine di evitare il rischio di incorrere negli istituti della decadenza o della prescrizione, che pregiudicherebbero alla radice la possibilità, per l'ente, di recuperare il mancato versamento d'imposta. Le somme accertate a seguito dell'attività di controllo, quindi, necessitano di una continua attività di promozione, ivi compresa una puntuale vigilanza sui soggetti eventualmente incaricati della riscossione, sia essa volontaria che coattiva.

Sotto il profilo contabile, è utile ribadire che i ruoli ordinari, le liste di carico e gli avvisi di liquidazione sono accertati ed imputati all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e la lista di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto.

Per tali entrate, è necessario effettuare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le modalità di determinazione indicate dall'esempio n. 5 dell'Allegato 4/2 dei principi contabili, di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Il potenziamento delle azioni di recupero dell'evasione tributaria e il miglioramento della capacità di accertamento e riscossione delle imposte comunali influiscono in misura significativa sul bilancio dell'ente, con effetti diretti sulle risorse effettivamente a disposizione, nonché sulla liquidità e, conseguentemente, sulla capacità dell'ente di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni.

10. Nel corso dell'istruttoria è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti del PNRR, del PNC e del REACT stanziati a favore del comune in qualità di soggetto attuatore. In particolare, dalla piattaforma ReGIS sono stati estratti gli interventi di pertinenza dell'ente con richiesta di trasmettere, per ciascuno, una breve relazione circa lo stato di avanzamento dei medesimi, il rispetto

del cronoprogramma e l'ammontare delle somme eventualmente incassate a titolo di anticipo entro la data del 31 dicembre 2022.

Nell'ipotesi di mancato rispetto delle scadenze previste, è stata richiesta l'illustrazione delle ragioni che hanno determinato la criticità. Inoltre, si è provveduto a incrociare i progetti in carico al comune con quelli segnalati dalla Sezione delle Autonomie nel "Dossier" di cui alla delibera n. 18/SEZAUT/2022/INPR, al fine di verificare il puntuale aggiornamento della piattaforma ReGIS, come previsto dalla vigente normativa. Sulla scorta di quanto riferito dall'ente, di seguito si sintetizzano gli esiti del monitoraggio (alla data di chiusura dell'istruttoria):

	CUP	DESCRIZIONE	DA PROG.TO	FINANZ.TO	INCAS.TO	ESITO MONITORAGGIO
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	I21D22000250001	Lavori di efficientamento energetico in via Marconi mediante sostituzione delle armature stradali (corpi illuminanti)	185.000	50.000	-	Opera finanziata per euro 135.000,00 con avanzo di amministrazione. I lavori si concluderanno entro l'anno 2023 come previsto negli obiettivi PNRR.
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	I27H20001690003	Lavori di manutenzione straordinaria dei muri di sottoscarpa e interventi sul versante a monte lungo la strada di Sottosassa a Predazzo	200.000	100.000	50.000	Opera finanziata anche da contributo della Comunità Territoriale della Val di Fiemme (euro 35.000,00), da contributo del Consorzio dei Comuni Trentini BIM dell'Adige (euro 41.000,00); da Fondo Investimenti Minori (euro 24.000,00). Lavori avviati il 13 settembre 2021. L'Ente ha chiesto proroga per conclusione lavori con nota del 7 marzo 2023 i cui termini, secondo quanto riferito dall'Ente, rispettano i tempi di attuazione PNRR (30 giugno 2026).
M1C1I1.4.1 Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	I21F22000960006	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	79.922	79.922	-	Progetto finanziato con emissione, verifica e pubblicazione del decreto di finanziamento. La contrattualizzazione è avvenuta con determina n. 119 di data 08 febbraio 2023; la conclusione è prevista per il 14 novembre 2023.
M1C1I1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	I21C22001130006	Abilitazione al cloud per le PA locali	75.180	75.180	-	Il progetto è stato finanziato con emissione, verifica e pubblicazione del decreto di finanziamento. La scadenza per la contrattualizzazione è prevista per il 11 settembre 2023, mentre quella per la conclusione è prevista per il 31 dicembre 2024.
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	I21E20000130005	Lavori alle Scuole Elementari di Predazzo, mediante installazione di parapetti negli spazi del cortile e sostituzione dei corpi illuminanti della palestra, adeguamento antincendio del nuovo locale ad uso mensa	60.000	50.000	25.000	Opera finanziata anche con Budget comunale (euro 10.000). Lavori iniziati il 14 settembre 2020 e conclusi il 17 giugno 2022. L'ente, alla data dell'8 maggio 2023, precisa che "E' in corso la rendicontazione dell'intervento sul REGIS, al fine del rispetto dei milestones/targets."
M1C1I1.4.4 Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	I21F22002030006	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	14.000	14.000	-	Progetto è stato finanziato con emissione, verifica e pubblicazione del decreto di finanziamento. La scadenza per la contrattualizzazione è prevista per il 25 novembre 2023, mentre quella per la conclusione è prevista per il 30 aprile 2024.

M1C1I1.4.3 Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione IO	I21F22002410006	Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione IO	5.103	5.103	-	Progetto è stato finanziato con emissione, verifica e pubblicazione del decreto di finanziamento. Scadenza per la contrattualizzazione: 02 maggio 2023. Scadenza conclusione è prevista per il 30 aprile 2024.
---	-----------------	---	-------	-------	---	--

I seguenti progetti, presenti nel dataset della sezione delle autonomie non sono stati finanziati dal PNRR:

	CUP	DESCRIZIONE	DA PROG.TO	FINANZ.TO	INCAS.TO	ESITO MONITORAGGIO
M1C1I0102 migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione comunale	I21C22000670006	abilitazione al cloud per le pa locali - Predazzo	59.973	-	-	L'Ente comunica che " la stessa non è stata ammessa per indisponibilità di fondi."
M1C3I12.1 investimento progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del borgo	I24H22000040006	Predazzo: Capitale geologica delle Dolomiti	1.600.000	-	-	L'Ente comunica che "La domanda di finanziamento è stata accolta ma la proposta non si è collocata in posizione utile nella graduatoria e, pertanto, il progetto non è stato oggetto di finanziamento."
M4C1I0102 investimento	I27G22000110006	Lavori di realizzazione locali ad uso mensa scuole presso la ex biblioteca	720.000	-	-	L'Ente comunica che "La richiesta di finanziamento non è stata accolta"
M4C1I0102 investimento	I24E22000600006	Lavori di realizzazione locali ad uso mensa scuole presso la ex biblioteca	1.133.000	-	-	L'Ente comunica che "La richiesta di finanziamento non è stata accolta."

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

le criticità esposte in parte motiva, rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Predazzo;

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione e il tempestivo inserimento delle relative risultanze nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009;

- ad assicurare il rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di attuazione dell'art. 15 della citata l.p. n. 7/2006, in particolare in ordine alla tempistica dei controlli, nonché in ordine all'accertamento e riscossione del contributo;
- ad assicurare l'allineamento dei dati contabili riportati nella relazione dell'organo di revisione, nel questionario, nella BDAP e nel rendiconto;
- a potenziare le azioni di recupero dell'evasione tributaria per migliorare le percentuali di accertamento e di riscossione;
- ad assicurare la gestione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi, atteso che l'eventuale mancata osservanza determina la perdita del finanziamento. Per le somme erogate a titolo di anticipo, si raccomanda l'attivazione dei vincoli sulla cassa, ai sensi dell'art. 180, c. 3, lett. d), del TUEL, qualora i pagamenti per l'attuazione dei progetti non abbiano superato le somme anticipate;

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2023 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

che, a cura del dirigente della segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa:

- al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Predazzo (Tn), tramite l'applicativo ConTe;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento;

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Predazzo.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023.

Il Magistrato relatore

Carmine PEPE

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott Aldo PAOLICELLI

(firmato digitalmente)